

**Regione Siciliana****ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA****Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale****Servizio 6 Provveditorato e Servizi Generali**

Risposta a nota prot.

del

Prot n. PG/

1261HH

Palermo,

27 SET. 2012

OGGETTO: Coordinamento attività di acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali – Legge n. 135 del 12/8/2012 di conversione del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” – Deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 “*Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale - Modalità di attuazione*”

Ai Dirigenti Generali preposti alle strutture di massima dimensione ed uffici equiparati

Agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali

Al Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico del Presidente della Regione

LORO SEDI

L'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito con legge n.135/2012 reca alcune disposizioni sull'attività negoziale per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, finalizzate a ridurre la relativa spesa e incentivare la trasparenza delle procedure.

Tali disposizioni, assieme a quelle della Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, introducono numerose nuove misure valide anche per la Regione Siciliana.

Fermo restando che gli uffici regionali, al fine di ottenere economie di scala e la semplificazione delle procedure, adottano l'acquisto aggregato quale modalità preferenziale di approvvigionamento per i beni e i servizi di uso comune, ai sensi della circolare n. 50080 del 29 marzo 2012, si ritiene di dover richiamare l'attenzione su alcune norme alle quali gli uffici dovranno adeguare il proprio operato e che assumono particolare rilievo alla luce della Deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 sulla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale:

- *sono nulli i contratti* (v. comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012) stipulati in violazione del rispetto del parametro prezzo/qualità previsto dal comma 3 dell'art. 26 della legge 488/99 e degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.135/2012; inoltre tali contratti costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Sono fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza, che abbiano tenuto conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

- *sono illegittimi i criteri che limitano l'accesso alle gare sulla base del fatturato aziendale* (v. comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012) al fine di non escludere le piccole e medie imprese dalle procedure di

**Regione Siciliana****ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA****Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale****Servizio 6 Provveditorato e Servizi Generali**

Risposta a nota prot.

del

acquisto di beni e servizi;

- *vige il diritto di recesso* dai contratti in essere (v. comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012) qualora le condizioni offerte dalle convenzioni Consip stipulate successivamente ai contratti, siano migliorative rispetto a quelle offerte dalle imprese aggiudicatrici e queste non adeguino il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare a tali migliori condizioni. Il mancato esercizio del diritto di recesso è comunicato dalla Amministrazione alla Corte dei Conti al fine del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio;

- *non si applica il c.d. "stand still"*, inteso quale obbligo di stipula del contratto decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva ai cointeressati, nel caso di acquisti effettuati presso mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 94 del 2012.

- *vige l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare* attraverso le Convenzioni, i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione da Consip e dalle altre centrali di committenza per le categorie di beni e di servizi elencate nel comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, ed in particolare:

- l'energia elettrica,
- la telefonia fissa e mobile,
- il gas,
- i carburanti rete ed extra-rete,
- i combustibili per riscaldamento.

Sono fatti salvi gli approvvigionamenti tramite procedure di evidenza pubblica qualora prevedano corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip o delle altre centrali di committenza e prevedano espressamente una condizione risolutiva qualora intervengano Convenzioni con condizioni più vantaggiose, con possibilità di adeguamento ai predetti corrispettivi più vantaggiosi.

A riguardo si ricorda che il dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha già reso nota l'avvenuta attivazione della convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4", invitando gli uffici alla rapida adesione in considerazione della convenienza dei prezzi: l'adesione adesso risulta obbligatoria a meno che si proceda ad aggiudicare tale servizio tramite procedura di evidenza pubblica o tramite mercato elettronico e a prezzi più vantaggiosi, come sopra detto.

Analogamente per la telefonia mobile il dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha già proceduto alla adesione alla convenzione "Telefonia mobile 5" delle utenze delle cariche istituzionali e dei più stretti collaboratori, dei dirigenti generali, delle utenze del predetto dipartimento, degli autisti ecc. e analogamente dovranno procedere codesti dipartimenti, con le medesime considerazioni di cui sopra.

Inoltre si ricorda che è attiva la convenzione Consip "Energia elettrica 9" e che pertanto gli uffici regionali dovranno tenere in adeguato conto le suddette disposizioni normative, avendo riguardo alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti con gli attuali fornitori, onde ottenere la maggiore economicità ed evitare che eventuali sanzioni o contenziosi riducano l'effettivo risparmio per l'Amministrazione, come previsto dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012.

Infine, sono attive le convenzioni Consip "Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 7" per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento tramite consegna presso i depositi delle Pubbliche Amministrazioni, "Carburanti rete - Buoni acquisto 4" per la fornitura di carburante per autotrazione tramite buoni acquisto, "Servizio integrato di Energia 2" per la gestione calore atta a garantire una

**Regione Siciliana****ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA****Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale****Servizio 6 Provveditorato e Servizi Generali**

Risposta a nota prot.

del

temperatura predeterminata all'interno degli edifici adibiti ad uffici e "Gas naturale 4" per la fornitura di gas naturale, che riguardano beni e servizi che rientrano tra le categorie merceologiche per le quali vige l'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012.

Le SS.LL. vorranno, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi per l'applicazione delle superiori disposizioni di legge disponendo la verifica dei contratti attualmente in essere e, nel caso occorra, il loro adeguamento, informando contestualmente il dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Nel ricordare che il mancato adempimento alle suddette norme è causa di responsabilità amministrativa, si raccomanda la massima diffusione della presente, trasmettendola a tutti gli uffici regionali dipendenti da codeste strutture di massima dimensione.



L'Assessore
dott. Nicola Vernuccio